

Legge regionale 6 giugno 1989, n. 17.

Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, approvato con legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5, sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

Variazioni in aumento

Cap. 3210 - Spese per l'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, su referendum consultivi regionali (legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1)	2.000 milioni
Cap. 53010 - Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali (legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1)	3.000 milioni
Cap. 80010 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie	1.000 milioni

Variazioni in diminuzione

Cap. 84000 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti	3.000 milioni
Cap. 84100 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in c/capitale	3.000 milioni

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 giugno 1989

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 giugno 1989, n. 17

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Carlo Bernini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 marzo 1989, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 marzo 1989, dove ha acquisito il n. 469 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 30 marzo 1989;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 aprile 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 aprile 1989, n. 1703;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 aprile 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 maggio 1989, n. 6756/22707, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando che il Governo ha osservato che «in sede assestamento Regione est tenuta a attivare capitolo spesa per oneri a carico Regione relativi a contributi previdenziali per apprendisti artigiani sensi articolo 6 di 28-3-1989 numero 110».

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria (sino all'attivazione del Dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito).